

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

UFFICIO GABINETTO

Nicosia li 27.01.2015

Determina
Prot. nr 2/2015

Oggetto: Commissione Amministratrice dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia - Presa d'atto decadenza

IL Commissario Straordinario

Premesso

- che con deliberazioni di CC nr 213/4 del 07.12.1953, ai sensi della L. nr 991/52 è stata istituita l'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, quale ente strumentale dell'ente locale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, con finalità istituzionali di gestione, tutela ed incremento del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Nicosia;
- che con deliberazione del CC di Nicosia nr 213-4-3 del 12.12.1953, approvata dalla Prefettura di Enna in data 08.06.1954, il CC ha approvato il Regolamento per il funzionamento della ASSP;
- che con deliberazione di CC nr 33 del 17.04.2013 è stato approvato lo Statuto dell'ASSP adeguato alle normative che disciplinano l'ordinamento degli Enti Locali;

Atteso che, ai sensi dell'art 23 L. 142/90, recepito in Sicilia dall'art 1, c. 1, lett e) della LR 48/91, gli organi dell'ASSP sono il CdA, il Presidente ed il Direttore Tecnico, le cui modalità di nomina e revoca sono stabilite dallo Statuto dell'ASSP, che, nel rispetto delle disposizioni di legge, è approvato dal Consiglio Comunale;

Richiamato l'art 8 dello Statuto della ASSP, ai sensi del quale sono organi dell'ASSP il Presidente ed il CdA nominati da Sindaco;

Considerato che, ai sensi dell'art 9 c. 2 e art 10 c 6 dello Statuto dell'ASSP il Consiglio di Amministrazione decade prima dei cinque anni in caso di decadenza del Sindaco e decade, senza necessità di atto formale, alla scadenza per qualsiasi motivo, del mandato del Sindaco salvo prorogatio fino alla nomina dei nuovi componenti;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 32 della L. 142/1990, come recepita in Regione dalla LR. n. 48/91, e modificata dalle LL.RR nn. 7/1992, 26/1993, 30/2000, e così come ancora ribadito dall'art. 4, l.r. n. 32 del 1994, secondo cui la competenza alla nomina e revoca dei rappresentanti dell'Ente presso gli organismi partecipati è attribuita al Sindaco, competenza che anche l'art 28, c. 1 lett d), dello Statuto Comunale attribuisce correttamente al Sindaco;

Vista la determina sindacale n. 75 del 19.11.2012 con la quale il Sindaco pro tempore ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Di Grazia Francesco Presidente;
- Campione Francesco consigliere;
- Bonomo Graziano consigliere;
- Ugliarolo Andrea consigliere supplente;

- Giangrasso Paolo consigliere supplente;

Rilevato come, ai sensi dell'art. 6, comma 3, l.r. n. 30 del 2000, tutte le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono al momento della cessazione del mandato dello stesso, e che il Sindaco eletto nomina, nell'esercizio di prerogative attribuite *ope legis*, i propri rappresentanti, la cui durata in carica è pari al mandato amministrativo;

Rilevato che ciò è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, come da CGA, sez consultiva nr. 290/01; Tar Palermo, I, 5 marzo 2004, n. 459; Tar Catania, I, 25 gennaio 2005, n. 118, la quale espressamente riconosce che l'«art.6, ult. c., l.r. 23.12.2000 n.30 ... stabilisce la decadenza delle nomine fiduciarie demandate ai sindaci ed ai presidenti delle province regionali al momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente. ... Ed a mente della citata disposizione di cui all'art. 6 L.r. 30/2000, alla scadenza del mandato elettorale vengono a decadere automaticamente tutte le nomine fiduciarie. ... posto che la decadenza opera di diritto, il provvedimento eventualmente adottato ha carattere sostanzialmente meramente declaratorio di un effetto verificatosi *ex se*, per cui non è necessario alcun avvio del procedimento»;

Considerato, pertanto, come la decadenza delle nomine di cui all'art. 6, c 3 della LR 30/00, essendo prevista per legge, opera automaticamente e non richiede procedure né adempimenti specifici né motivazione particolare, trattandosi di atto dal contenuto meramente ricognitivo;

Ricordato che in data 03.12.2014 il Sindaco pro tempore dott. Sergio Malfitano ha rassegnato le proprie dimissioni;

Atteso come con Decreto del Presidente della Regione nr 4/serv 1°/ S.G. Del 16.01.2015 è stato nominato il Commissario Straordinario – dott.ssa Rizza Margherita che reggerà il comune fino all'elezione del nuovo Sindaco contestualmente al Consiglio Comunale e che al Commissario sono attribuiti tutti i poteri di nomina spettanti al Sindaco;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 6, c 3 della LR 30/00, la Commissione amministratrice è decaduta automaticamente con la cessazione del mandato del Sindaco in seguito alle dimissioni;

Rilevato che la dichiarazione di decadenza ha efficacia ricognitiva di un effetto che si è prodotto *ope legis*;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Visto l'Ord. EELL per la regione Siciliana;

Ritenuto l'atto di propria competenza;


DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della decadenza *ope legis* a far data dal 3.12.2014 della commissione amministratrice nominata con determinazione sindacale nr 75/12 e costituita da:

- Di Grazia Francesco Presidente;
- Campione Francesco consigliere;
- Bonomo Graziano consigliere;
- Ugliarolo Andrea consigliere supplente;
- Giangrasso Paolo consigliere supplente;

di dare atto che con un successivo provvedimento si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ASSP;

di notificare la presente determinazione ai membri decaduti;



il Commissario Straordinario
dott.ssa Margherita Rizza

Margherita Rizza